PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

Electrip Italy s.r.l., con sede legale in via Agnello, 6/1 Milano (MI) – 20122, iscritta presso il Registro delle
Imprese presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, Cod.Fisc. e P.IVA n. 12093080963, nelle persone di
Ibrahim Sinan Ak e Nicola De Sanctis, muniti dei necessari poteri e domiciliati per la carica ed ai fini del
presente atto ove sopra (di seguito per brevità " Electrip ")
- da una parte -
e
Comune di Curtatone, con sede legale in codice fiscale in questo atto rappresentato da
in qualità di, domiciliata/o per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito per
brevità " Comune ")
- dall'altra parte -
di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legatoalle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una retedi infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti

infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

- e) Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f) Il Decreto-legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;
- g) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare laqualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- h) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- i) Electrip ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- j) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- k) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle EVC curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi;
- I) Tutti gli EVC installati e gestiti da Electrip sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune ed Electrip si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti per un numero di 3, più eventuali altre EVC aggiuntive a seguito dell'installazione delle precedenti, previa autorizzazione del Comune da formalizzarsi sotto forma di integrazione/ampliamento del presente protocollo di intesa.

Le aree di installazione e il numero di EVC definitive si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte di Electrip al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, Electrip potrà installare a sua discrezione, anche in tempi diversi all'interno della durata di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, un numero di EVC minimo pari a quello indicato al presente paragrafo, in base allo sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti.

Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da Electrip saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID.

Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita(disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e lavisualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

Electrip si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate", composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante
 l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a Electrip;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà di Electrip;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC di propria pertinenza;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro la data di attivazione dell'infrastruttura;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di

- ricarica EVC ad esclusione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ai sensi del Decreto-legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi per quanto compete le opere a vista di competenza di Electrip nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate diverse destinazioni d'uso delle aree individuate, imprevedibili al momento della stipula del presente protocollo e imposte dalla legge.

Resta inteso che Electrip non sarà tenuta all'installazione degli EVC secondo quanto previsto dal presente Protocollo, allorquando il Distributore di energia elettrica comunichi che non vi sia effettiva disponibilità di potenza elettrica per il funzionamento degli EVC o comunque in presenza di costi di connessione elevati.

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente a Electrip, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica EVC da parte di Electrip;
- mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo degli EVC per veicoli elettici per la durata del presente Protocollo;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa a Electrip medesima con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente Protocollo;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato
 limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano
 occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria
 per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli
 dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 12 (dodici) a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITA'.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 8 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo, tranne per i casi di trasparenza previsti dalla norma per le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che Electrip ha la legittima disponibilità del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC ed il relativo software, e che i documenti prodotti da Electrip non violano diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Art. 10 - FORO COMPETENTE - MODIFICHE - CESSIONE.

Il Foro di Mantova competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressadi ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Electrip in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Electrip.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria

inadempienza avrà reso necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per	Electrip	

PEC: electrip.pubblico@legalmail.it

Per il Comune:

PEC: comune.curtatone@legalmail.it

per Electrip Italy Srl

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì __/__/202_

per account soury on	per il Comune